

LEGGE n. 213/2023 OBBLIGO ASSICURATIVO PER LE IMPRESE



Obbligo di assicurarsi


- Imprese con sede legale in Italia tenute all'iscrizione al Registro delle Imprese. art.2188cc
- Imprese estere con stabile organizzazione in Italia tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese



Beni da assicurare


- Fabbricato
- Impianti e macchinari
- Attrezzature industriali
- Terreno art 2424cc

Siano questi utilizzati a qualsiasi titolo per la conduzione dell'attività di impresa (locazione, comodato, proprietà)



Eventi assicurati

- Alluvione
- Inondazione ed esondazione
- Sisma
- Frana



Idennizzi

- **Fino a 1 milione €** di somma assicurata:
→ 100% della somma assicurata
 - **Tra 1 milione € e 30 milioni €** di somma assicurata:
→ Almeno 70% della somma assicurata
 - **Oltre 30 milioni €** di somma assicurata o in caso di cliente "Grande Impresa":
→ Libera negoziazione tra Cliente e Compagnia
- *Grande Impresa: fatturato > 150 milioni €; dipendenti pari o > 500



Scoperti

- Fino 30 milioni € di somma assicurata: non superiore al 15%
- Oltre 30 milioni € di somma assicurata o in caso di cliente "Grande Impresa": libera negoziazione tra Cliente e Compagnia



Cosa prevede per le imprese

Le imprese che al 31 dicembre 2025 non avranno sottoscritto una copertura coerente con le richieste del Decreto potranno essere escluse dall'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario su risorse pubbliche, anche quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali



Quando scatta l'obbligo

- Le PMI:
- Stato Patrimoniale < 5mln
 - Fatturato < 10 mln
 - Addetti < 50

hanno l'obbligo di adeguarsi entro il 31/12/2025